

Legge 10 giugno 1978, n. 292 (G.U. n. 176 del 26/06/1978)

ESAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI SECONDO LE NORME PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del testo unico della legge sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico.

L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1978

LEONE

ANDREOTTI - MALFATTI - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO